

NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO

In base all'art. 256 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto possono essere effettuati esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212, comma 8; del Dec. Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B.

Dette imprese, per gli interventi di rimozione, hanno l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, uno specifico piano di lavoro, nel quale dovranno essere indicate le misure necessarie previste per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, e la protezione dell'ambiente esterno. Tale obbligo è da considerarsi esteso anche agli interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare (pulizia preliminare di una copertura con acqua ad alta pressione) o la sostituzione di lastre di copertura o di altri materiali contenenti amianto (D.M.Sanità del 20 agosto 1999).

L'avvenuta posa in opera di un rivestimento incapsulante in conformità alle disposizioni di legge dovrà essere attestata dall'impresa esecutrice dell'intervento. L'attestazione dovrà essere conservata dal committente e tenuta a disposizione dell'organo di vigilanza.

Copia del piano di lavoro deve essere inviata al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda USL territorialmente competente per il luogo dove si effettuerà l'intervento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Servizio, entro questo periodo, può formulare motivate richieste di integrazione o modifica del piano, e rilasciare prescrizioni operative. Decorso tale termine dalla data di trasmissione del piano, i lavori possono iniziare secondo il piano di lavoro predisposto, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di amianto e di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Per i casi di urgenza, da documentare opportunamente nel piano di lavoro, relativi a comprovati e gravi motivi di sicurezza e salute pubblica, o di emergenza, l'obbligo del preavviso di trenta giorni non si applica; resta l'obbligo di comunicare, oltre alla data di inizio dei lavori, anche l'orario di inizio delle attività.

Il piano di lavoro non deve essere predisposto nel caso di lavori di bonifica di altra natura che non prevedono rimozione o trattamenti preliminari di amianto o materiali contenenti amianto (incapsulamento diretto senza trattamento preliminare, confinamento, sovracopertura, restauro, attività di manutenzione su materiali di amianto). In tali casi è comunque obbligatorio presentare, prima dell'inizio dei lavori, una notifica allo S.Pre.S.A.L. competente per territorio, in base all'art. 250 del D. Lgs. 81/2008. La notifica non è obbligatoria nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità citati dall' art. 249, comma 2, dello stesso D.Lgs, la cui determinazione pratica sarà definita da provvedimenti della Commissione consultiva permanente.

L'omessa o incompleta predisposizione del piano di lavoro è punita con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro; con la stessa sanzione è punita l'omessa o incompleta presentazione della notifica.

L'omesso invio al Servizio del piano è punito con l'ammenda da 800 a 2.000 euro.

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti per la sicurezza è garantito l'accesso al piano di lavoro e alla documentazione relativa. L'impedimento all'accesso è punito con l'ammenda da 800 a 2.000 euro.

Si ricorda che la predisposizione del piano di lavoro rimozione amianto non sostituisce gli obblighi di redazione del POS.

In base all'art. 9 della Legge 257/92, le imprese che hanno effettuato lavori di rimozione o di bonifica dell'amianto devono predisporre ogni anno una relazione sull'attività svolta, da inviarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo alle regioni e alle AUSL nel cui ambito di competenza territoriale sono stati effettuati gli interventi. Le informazioni da riportare nella relazione sono specificate in dettaglio nella Circolare del Ministero dell'Industria n. 124976 del 17.02.1993 (G. U. n. 53 del 05.03.1993).

La normativa

Ai sensi dell'art. 9 della legge 257/1992 i soggetti che operano con materiali contenenti amianto (MCA) – detenzione, manutenzione, rimozione, bonifica, smaltimento – devono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alle attività svolte, notificare alla Regione ed ai Servizi di Prevenzione delle AUSL competenti per territorio le informazioni relative ai luoghi interessati, alla quantità e alla tipologia dei lavori effettuati, ai lavoratori impiegati nelle operazioni.

La notifica telematica delle Regione Lazio

La Regione Lazio nell'anno 2010 – e quindi a partire dalle attività svolte nel 2009 – ha avviato un processo di semplificazione della notifica di tali informazioni utilizzando il mezzo telematico. Tramite il portale per la prevenzione attivo presso il sito della Regione Lazio (www.laziosaluteesicurezza.it, vedi Figura 1), in analogia con quanto realizzato per le auto-notifiche relative al progetto di mappatura regionale dei MCA

possibile effettuare la comunicazione prevista per legge, secondo le schede recentemente aggiornate dal Ministero della Salute e delle Regioni.

In tal modo infatti le informazioni ricevute sono facilmente gestibili dai Servizi di Prevenzione e dall'Amministrazione Regionale che, in tempi rapidi, potranno utilizzare i dati relativi sia per i controlli che per ottenere un quadro aggiornato relativo al processo di dismissione dell'amianto in atto a partire dall'emanazione della Legge 257 nel 1992.

Nello specifico, le aziende attive nel territorio regionale hanno ricevuto un codice identificativo ed una password con cui avvedere e compilare le schede predisposte presenti sul sito web per adempiere all'obbligo citato.

La modalità di accesso

Per ottenere username e password i soggetti coinvolti (*le aziende iscritte all'Albo degli Smaltitori Cat. 10 A e B, e le aziende che hanno operato nella Regione negli scorsi 5 anni*) - informati dell'iniziativa tramite comunicazione ufficiale della Regione Lazio – hanno inviato una e-mail di richiesta formale alla struttura di riferimento regionale (*Laboratorio di Igiene Industriale – Centro Regionale Amianto CRA della AUSL di Viterbo*), che ha risposto inviando una comunicazione, sempre via e:mail, contenente le chiavi di accesso.

CHE COSA DEVE CONTENERE IL PIANO DI LAVORO

1- NOTIZIE GENERALI

Ditta esecutrice dei lavori

- Dati identificativi dell'impresa, con indirizzo e riferimenti telefonici della sede legale
- Indicazione del nominativo del datore di lavoro
- Indicazione dei nominativi del direttore tecnico e del capocantiere **e del coordinatore per l'amianto ex Legge 257/92**
- Iscrizione alle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Committente (il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata; non l'impresa affidataria, o capofila, od esecutrice)

- Dati identificativi

Natura dei lavori

- Specificare il tipo dei materiali contenenti amianto da rimuovere (lastre, pannelli, serbatoi, ecc.)
- Allegare la certificazione analitica dei materiali da rimuovere, rilasciata da un laboratorio in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M.S. del 14.05.1996 e regolarmente partecipante al programma di controllo di cui al D.M.S. del 07.07.1997.
- Specificare il numero di lavoratori interessati, allegando un elenco nominativo di massima
- Durata presumibile dei lavori e data del loro inizio; se tale data viene variata, l'inizio effettivo dei lavori deve essere comunque comunicato successivamente

2- OGGETTO DEI LAVORI

Ubicazione e descrizione dei luoghi di effettuazione dei lavori

- Indicare il luogo dove si svolgeranno i lavori di rimozione (via e numero civico)
- Destinazione d'uso delle aree d'intervento
- Condizioni d'uso delle aree durante l'intervento (aperte al pubblico, occupate parzialmente, totalmente vuote, altro)
- Breve descrizione delle aree e del contesto ambientale in cui sono collocate
- Descrizione delle strutture, apparecchi e impianti da bonificare

- Allegare un disegno schematico delle aree, con indicazione dei rapporti con le altre aree limitrofe e con il contesto ambientale
- Allegare una documentazione fotografica delle strutture da bonificare

Descrizione della struttura su cui si opera

- Coperture: descrizione della struttura portante, dell'eventuale sottotetto e dei canali di gronda se presenti
- Canne fumarie: descrizione dei sistemi di fissaggio e delle strutture limitrofe
- Serbatoi idrici: descrizione della cabina idrica, con relative dimensioni, anche del vano di apertura

Altezza dal piano di campagna a cui opereranno i lavoratori

Quantitativi del materiale contenente amianto da rimuovere, con relativa stima in peso, espresso in Kg.

- Coperture, pannelli, ecc.: superficie e peso totale
- Canne fumarie, tubazioni, canali, ecc: diametro, lunghezza e peso totale
- Serbatoi idrici: numero totale, dimensioni e peso di ciascun serbatoio

3- TECNICHE LAVORATIVE ADOTTATE

Descrizione delle procedure di rimozione dei materiali contenenti amianto

- Modalità di bagnatura preliminare alla rimozione dei manufatti con prodotti incapsulanti di tipo D ai sensi del D.M.S. del 20.08.1998
- Lastre e pannelli devono essere trattati su entrambe le superfici
- In caso di coperture, modalità di bonifica dei canali di gronda ove presenti
- Modalità di smontaggio dei manufatti e di movimentazione dei materiali rimossi, garantendone comunque la preservazione dell'integrità

Descrizione delle procedure di trasporto al piano di campagna dei materiali rimossi, delle modalità di imballaggio degli stessi, e del tipo di mezzi utilizzati per la movimentazione (argani, gru, ponti sviluppabili, ecc.)

Descrizione delle modalità di pulizia giornaliera delle aree interessate dalle operazioni di rimozione

4- MISURE PER LA PROTEZIONE E LA DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEI LAVORI

Valutazione del rischio e controllo dell'esposizione

- Deve essere prevista una nuova valutazione del rischio, con controllo dell'esposizione, se si verificano modifiche significative nell'esecuzione dei lavori rispetto a quelli descritti nel documento di valutazione dei rischi, da tenere a disposizione dello SpreSAL per interventi di vigilanza sul cantiere

Dispositivi personali di protezione (DPI)

- Indicare tipo e caratteristiche dei DPI previsti (facciali filtranti o semimaschere facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.)
- Specificare per i DPI delle vie respiratorie il fattore di protezione operativo, che garantisca in ogni caso una concentrazione di fibre di amianto nell'aria filtrata al suo interno non superiore a 10 fibre/litro
- Specificare la durata dei periodi di riposo dall'utilizzo dei DPI, adeguati all'impegno fisico richiesto dai lavori di rimozione
- Allegare tutta la documentazione tecnica necessaria

Sistemi di decontaminazione e servizi igienico-assistenziali

- Indicare dove saranno ubicate le aree di riposo, gli spogliatoi, i servizi igienici, le docce (le docce non sono previste per interventi di piccola entità per i quali si può dimostrare che avvengano in ambienti non polverosi come cortili di abitazioni, ambienti esterni, ecc.)
- Indicare le modalità di decontaminazione prima dell'accesso alle aree di riposo e ai servizi igienico-assistenziali

Assenza di rischi di esposizione ad amianto al termine dei lavori di rimozione

- Indicare le modalità di verifica dell'assenza di rischi da esposizione ad amianto al termine della bonifica (si ritiene sufficiente un'ispezione visiva, preferibilmente congiunta alla Direzione Lavori o al committente, seguita dalla redazione di un apposito verbale, da allegare, ove presente, al giornale di cantiere, ma da rilasciare comunque al committente).

Informazione e formazione

- Allegare gli attestati di frequenza di responsabili di cantiere e lavoratori ai corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) della Legge 257/92

Sorveglianza sanitaria

- Indicare nominativo e titoli del medico competente
- Allegare i certificati di idoneità specifica rilasciati dal medico competente, comprensivi anche dell'idoneità ad indossare i DPI di protezione delle vie respiratorie

5- MISURE PER LA PROTEZIONE DEI TERZI E PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Ai fini degli adempimenti di legge, l'impresa di bonifica è considerata il produttore del rifiuto

Classificazione dei rifiuti

- Indicare la classificazione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2007 e successive modifiche

Deposito temporaneo

- Indicare il luogo di deposito temporaneo dei materiali rimossi presso il luogo di bonifica, prima dell'avvio alla discarica, specificando le modalità di stoccaggio e le cautele adottate

Trasporto

- Indicare le modalità e la titolarità del trasporto dei rifiuti in discarica, accompagnata dall'autorizzazione relativa

Discarica

- Indicare i dati identificativi della discarica cui è previsto di conferire il rifiuto, allegando copia dell'autorizzazione all'esercizio, e relativa lettera di accettazione del rifiuto stesso

Misure per la protezione dei terzi

- Indicare le modalità di delimitazione e interdizione dell'area di lavoro, le condizioni d'uso degli edifici o delle aree di lavoro durante l'intervento di bonifica, gli accorgimenti per impedire la diffusione dell'amianto in altri ambienti, le cautele adottate in caso di vicinanza dei materiali da rimuovere a finestre o altri vani di apertura di edifici occupati

Il piano di lavoro deve essere corredato dai seguenti allegati:

- | | |
|--|---|
| 1. Iscrizione all'albo impresa di bonifica | 5 Documentazione tecnica dei dispositivi di protezione individuale |
| 2. Certificazione analitica del materiale da rimuovere | 6. Attestati di formazione dei lavoratori |
| 3. Elenco dei lavoratori | 7. Certificati di idoneità dei lavoratori |
| 4. Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti usati | 8. Autorizzazione del trasportatore |
| | 9. Autorizzazione della discarica |
| | 10. Dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte della discarica. |

